



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 04/06/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 661

Cont. 2669/03/RM (Pepe Annibale 9) - Corte di Cassazione - Impugnazione sent. n. 1175/08 Corte d'Appello di Bari Sez. Penale, proposta da Laera Graziano - Costituzione di parte civile della R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con deliberazione n° 1709 del 21/11/2003 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della R.P. nel procedimento penale (10685/01 RG. GIP - 4811/01 RG. PM.) dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti di Pepe Annibale ed altri 9 imputati, nominando rappresentante e difensore il prof. avv. Giuseppe Spagnolo.

Il procedimento penale, inizialmente unico, è stato suddiviso in tre processi, avendo alcuni imputati chiesto il patteggiamento delle pene, altri il rito abbreviato ed altri ancora il rito ordinario.

Nella fattispecie, i sigg. Ippolito Maria, Pepe Gianluca, Acquaro Michele, Casalino Antonio e Laera Graziano e hanno optato per il rito abbreviato.

Il Tribunale di Bari, con sent. n° 194/04 ha, tra l'altro, concesso ai sigg. Ippolito Maria, Pepe Gianluca, Casalino Antonio, Acquaro Michele e Laera Graziano il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per i reati loro ascritti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia costituitasi parte civile, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute da quest'ultima.

I predetti imputati, con separati atti, hanno proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per la riforma della citata sentenza.

Il Presidente della Corte d'Appello III^a Sez. Penale di Bari, con sentenza n. 1175/08 pronunciata all'udienza del 19/6/2008, ha confermato la sent. n° 194/04 impugnata, condannando in solido gli imputati appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Regione Puglia.

Il sig. Laera Graziano, con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, impugnava la citata sentenza della Corte d'Appello.

Con deliberazione n° 125 del 10/2/2009 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione anche nel giudizio di che trattasi, nominando il prof. avv. Giuseppe Spagnolo quale rappresentante e difensore dell'Ente e conferendogli apposita procura speciale.

(Valore della controversia: Indeterminato; Settore di spesa: Sanità)

Con determinazione dirigenziale n. 718 del 26/8/2009 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.633,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 19/2/2009, rigettava il ricorso proposto dal sig. Laera, confermando la sentenza impugnata e condannando il ricorrente alle maggiori spese di costituzione, liquidate in favore della parte civile nella misura di € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

- Il prof. avv. Giuseppe Spagnolo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 23/2//2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese quantificata in € 5.345,49.

- A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata rideterminata ex officio in complessivi € 3.142,39. Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.142,39 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Giuseppe Spagnolo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.142,39 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 3.142,39, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Giuseppe Spagnolo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.142,39 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
